


30

1993/94–2023/24



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TERAMO



**EUILAP**

Jean Monnet Chair  
EU Innovation Law & Policy



Co-funded by  
the European Union

**EUILAP LAB – Seminars**

**Copyright in the Digital Age**

**Authorship, Creation and**

**Originality in EU law**

**Case C-145/10 – Painer**

**Dott.ssa Francesca De Luca**

**11/04/2024**





# Introduzione

2 marzo 1998: Natascha Kampusch, una bambina austriaca di 10 anni, viene rapita da Wolfgang Přiklopil. Přiklopil la tiene prigioniera in una piccola cantina nascosta sotto il suo garage.

23 agosto 2006: Natascha dopo 8 anni riesce a fuggire.



# Fatti di causa

Sign.ra **Eva-Marie Painer** – fotografa freelance

realizza fotografie, in particolare, di bambini nelle scuole materne e negli asili.

Ha realizzato diversi ritratti fotografici anche nella scuola frequentata da Natascha:

- ideandone lo sfondo,
- stabilendo la posa e l'espressione del viso,
- predisponendo la macchina fotografica,
- sviluppando tali fotografie.

# Fatti di causa

La sign.ra Painer da oltre 17 anni contrassegna le proprie fotografie con il proprio nome.

Modalità diverse: adesivi e/o timbri su buste e passe-partout.

Nome e indirizzo professionale -> sempre indicati!

Fotografie realizzate:

- **Si** vendita (prezzo = compenso per le opere);
- **No** concessione a terzi di diritti sulle stesse;
- **No** consenso alla pubblicazione.

# Fatti di causa

Anno 1998: dopo il sequestro di Natascha le autorità di sicurezza competenti diramavano un avviso di ricerca nel quale venivano riprodotte le fotografie scattate dalla Sign.ra Painer.



# Fatti di causa

Anno 2006: Natascha riusciva a sfuggire al suo sequestratore.

A seguito della fuga e anteriormente alla sua prima comparsa in pubblico gli editori di alcuni giornali pubblicavano le fotografie scattate dalla Sign.ra Painer nei propri **giornali e siti internet** senza indicazione nel nome dell'autore.

**derStandard.at**

Süddeutsche Zeitung

**DIE  WELT**

**DER SPIEGEL**

**EXPRESS**

**Bild**

## Fatti di causa

Le rappresentazioni nei vari giornali e sui siti web differivano per la **selezione delle fotografie** di N. scattate dalla Painer e le **relative didascalie**.

Gli editori sostenevano di aver ricevuto le fotografie da **un'agenzia di stampa**

- senza menzione del nome della sign.ra Painer, o con l'indicazione di un nome d'autore diverso dal suo.



## Fatti di causa

Molti di tali giornali, inoltre, in mancanza di fotografie recenti di Natascha, pubblicavano un ritratto realizzato con un software a partire da una delle fotografie di Natascha scattate dalla Painer.



# Fatti di causa



Natascha ha rilasciato la sua prima intervista dopo la fuga a due giornali austriaci.

La prima intervista di Natascha in televisione dopo la fuga (canale tv austriaco Orf).



## Fatti di causa

10 Aprile 2007: con ricorso dinanzi all'Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna), la Sign.ra Painer conveniva in giudizio gli editori dei giornali chiedendo:

- l'immediata inibitoria, nei confronti delle convenute in via principale, della riproduzione e/o diffusione delle fotografie nonché della fotografia modificata in assenza del suo consenso e della menzione del suo nome come autrice.
- la condanna delle convenute in via principale al rendiconto, al pagamento di un congruo indennizzo e al risarcimento del danno subito.

# Questioni pregiudiziali

L'Handelsgericht Wien ha deciso di sospendere

il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

“4) Se l’art. 1, n. 1, della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’art. 5, n. 5, della stessa e l’art. 12 della Convenzione di Berna [...], in considerazione, in particolare, dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950] e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che le **opere fotografiche e/o le fotografie, in particolare i ritratti fotografici, non godono di alcuna tutela o di una tutela “ridotta” del diritto d’autore in quanto, in considerazione della “riproduzione realistica”, offrono possibilità di creazione artistica troppo limitate.**”

# Sul diritto alla protezione di ritratti fotografici

Le riproduzioni realistiche, e, in particolare, i ritratti fotografici **godono della protezione del diritto d'autore?**

Già nella sentenza del 16 luglio 2009, causa C-5/08 Infopaq la CGUE ha affermato che il diritto d'autore può trovare applicazione solamente con riferimento ad un oggetto, come una fotografia, che sia **originale** nel senso che sia una **creazione intellettuale dell'autore**.

**Considerando 17, Dir. 93/98 [ora Considerando 16, Direttiva 2006/116/CE]:** una creazione intellettuale appartiene al suo autore se rispecchia la personalità di quest'ultimo.

# Sul diritto alla protezione di ritratti fotografici

“[...] ciò si verifica se l’autore ha potuto esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell’opera effettuando scelte libere e creative [...]

Per quanto riguarda un **ritratto fotografico** si deve rilevare che l’autore può effettuare le proprie scelte libere e creative in molti modi e in diverse fasi durante la sua realizzazione.



# Sul diritto alla protezione di ritratti fotografici

“[...]Durante la fase preparatoria l'autore potrà scegliere lo sfondo, la messa in posa della persona da fotografare o l'illuminazione. **Nel fotografare** potrà scegliere l'inquadratura, l'angolo di ripresa o ancora l'atmosfera creata.

Infine, al momento dello sviluppo, l'autore potrà scegliere tra diverse tecniche esistenti quella da adottare, o ancora procedere, eventualmente, all'impiego di programmi informatici.[...]”



# Sul diritto alla protezione di ritratti fotografici

“Attraverso tali differenti scelte, l’autore di un ritratto fotografico è quindi in grado di imprimere il **suo «tocco personale»** nell’opera creata.

Di conseguenza, nel caso di un ritratto fotografico, il **margin**e di cui dispone l’autore **per esercitare le proprie capacità creative non sarà necessariamente limitato o inesistente.**

“[...] un ritratto fotografico **può essere protetto, in forza dell’art. 6 della direttiva [2006/116/CE], dal diritto d’autore** alla condizione, che spetta al giudice nazionale verificare in ogni caso di specie, che un siffatto ritratto costituisca una **creazione intellettuale dell’autore** che ne riflette la **personalità** e **si manifesta attraverso le scelte libere e creative** di quest’ultimo nella realizzazione di tale ritratto.”

# Sul diritto alla protezione di ritratti fotografici

è una protezione inferiore a quella di cui godono altre opere, in particolare le altre opere fotografiche?

“[...] l'autore di un'opera protetta gode, segnatamente, in forza dell'**art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29**, del diritto esclusivo di autorizzarne o vietarne la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte.

A tale proposito, la Corte ha deciso che la tutela conferita da tale disposizione deve avere **un'ampia portata**” (Infopaq)


[...] nel caso di un ritratto fotografico, **la protezione conferita** dall'art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 **non può essere inferiore a quella di cui beneficiano altre opere**, ivi comprese le altre opere fotografiche.

# Conclusioni dell'Avvocato Generale Verika Trstenjak, presentate il 12 aprile 2011

par. 124 “I requisiti per il diritto alla protezione di fotografie sulla base del diritto d'autore stabiliti dall'art. 6 [...] della direttiva 2006/116 **non sono eccessivamente rigorosi**. Facendo ricorso a tale criterio, un ritratto fotografico potrebbe essere tutelato sulla base del diritto d'autore ai sensi dell'art. 6 della [direttiva 2006/116], **persino se si tratti di un lavoro commissionato al fotografo**.[...]

## Conclusioni dell'Avvocato Generale Verika Trstenjak

Anche se l'oggetto principale di una siffatta fotografia coincide con la persona ritratta, residuano per il fotografo sufficienti potenzialità creative. Il fotografo può infatti determinare, inter alia, l'angolo visuale, la posa e l'espressione del viso della persona ritratta, lo sfondo, la definizione, nonché la luce e l'illuminazione. Detto in maniera figurata ciò che rileva è che un fotografo dia il suo «tocco personale» alla fotografia.“



**EUILAP**

Jean Monnet Chair  
EU Innovation Law & Policy



Co-funded by  
the European Union


Dott.ssa

Francesca De Luca

## Contatti



[fdeluca@unite.it](mailto:fdeluca@unite.it)



[@euilap](https://www.instagram.com/euilap)



[www.unite.it/UniTE/EUILAP](http://www.unite.it/UniTE/EUILAP)